

COMUNE DI PADOVA**SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**

Procedura aperta per l'appalto dei lavori Castello Carraresi. Intervento di restauro e riqualificazione funzionale stralci.

Codice opera: LLPP EDP 2018/137.

CIG: 7607142C28.

CUP: H93G18000000003.

VERBALE DI GARA

Il giorno 27 giugno 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 8.00 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2018/86/0899 in data 28 dicembre 2018, con la presenza di Claudia Visintin, e Vesna Frank, impiegate.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

L'impresa Ruffato Mario srl, esclusa dalla gara come da decisione assunta nella precedente seduta del 29.5.2019 ed approvata dal Responsabile del procedimento in data 31.5.2019, ha presentato istanza di riammissione alla gara con nota in data 4.6.2019 (acquisita al prot gen 229048/19) successivamente integrata con nota in data 20.6.2019 (acquisita al prot gen 257936/19).

In sostanza, come risulta dalla nota del 4.6.2019, l'impresa sostiene che il seggio di gara è incorso in un "malinteso", non avendo tenuto conto del fatto che per dimostrare il possesso di adeguata qualificazione nella categoria scorporabile OS30 prevista in appalto, possono essere utilizzati

cumulativamente sia l'attestato SOA posseduto dall'impresa nella categoria OS30 (classifica I) sia l'attestato SOA posseduto dalla medesima impresa nella categoria OG11 (classifica I). Questa tesi, tuttavia, non appare condivisibile, alla luce delle caratteristiche e della disciplina peculiari della categoria OG11. Come si può desumere dalla declaratoria delle categorie di cui all'allegato A al DPR 207/10, la OS30 è una categoria specialistica che qualifica all'esecuzione puntuale di specifici impianti interni (elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) ove, invece, la categoria OG11 è una categoria generale che qualifica all'esecuzione in modo congiunto di un'insieme di impianti tecnologici non eseguibili separatamente e che rientrano nelle declaratorie delle categorie specializzate OS3, OS28 e, per l'appunto, OS30. In altre parole, mentre la qualificazione in OS30 (oppure OS3 o OS28) abilita l'impresa ad eseguire solo gli impianti descritti puntualmente nella declaratoria di tale categoria, la qualificazione in OG11 abilita ad eseguire in modo congiunto una pluralità di impianti tecnologici. E' naturale conseguenza, ed in tal senso ha disposto espressamente il legislatore (art. 79, c. 16, D.P.R. 207/10), che chi è in grado di eseguire in modo congiunto una pluralità di impianti tecnologici, è in grado anche di eseguire, gioco forza, un determinato impianto tecnologico puntuale (elettrico, idraulico o termico che sia), "per la classifica corrispondente a quella posseduta": pertanto, il rapporto tra OG11 ed OS30 o OS3 o OS28, deve essere inteso in senso di "alternatività" (vale a dire che il possesso di attestazione SOA nella categoria OG11 è alternativo al possesso di attestazione SOA nella categoria OS30 o OS3 o OS28, in quanto nel più, ossia la OG11, ci sta anche il meno), e non nel senso di

“complementarietà” vale a dire che per qualificarsi in una gara d'appalto con riferimento ad una determinata opera da elettricista (categoria OS30), la stessa impresa possa sommare la classifica di cui all'attestato SOA posseduto nella categoria OS30 con la classifica di cui all'attestato SOA posseduto nella categoria OG11. E' bene evidenziare che l'impresa, sia nella categoria OS30 sia nella categoria OG11, è attestata per classifica I e ciò significa che la stessa è abilitata ad eseguire sia singoli impianti elettrici sia un insieme coordinato di impianti tecnologici, entro il limite massimo di un importo pari a €. 309.600 (con l'aumento del quinto, come per legge). Del resto in un caso identico ha già avuto modo di esprimersi l'Organo di vigilanza (parere 190 del 21.11.2012), stabilendo che non è possibile per un impresa qualificata in OS30 classifica I sommare tale requisito con l'altro, pure posseduto dalla medesima impresa, ossia la qualificazione nella categoria OG11, classe I, aggiungendo che ove il concorrente avesse avuto la qualifica per la OG11, classe II, avrebbe potuto svolgere i lavori afferenti alla categoria OS30 classe II. Così si esprime testualmente l'Autorità nel citato parere di precontenzioso: *Né è possibile per aumentare la quantità di lavori che la mandante potrebbe fare con la qualificazione OS30, classe I, sommare tale requisito con l'altro, pure posseduto dalla medesima società, ossia la qualificazione nella categoria OG11, classe I, in virtù del principio di assorbimento della categoria speciale OS30 nella categoria generale OG11. Quest'ultimo, infatti, non consente simile “operazione matematica”, ma sta semplicemente ad indicare che il possesso della qualifica OG11 può determinare la capacità di eseguire i lavori propri delle categorie assorbite (cfr. AVCP parere del 6.32008, n. 74*

e determinazione del 7.5.2002 n.8). Tanto è vero che l'art. 79, comma 16, DPR 207/2010 nel codificare tale principio chiarisce che "l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta".

In altri termini se la "...omissis...." avesse avuto la qualifica per la OG11, classe II, avrebbe potuto svolgere i lavori afferenti alla categoria OS30 classe II.

Le conclusioni di cui sopra non sono smentite dalle deduzioni integrative prodotte dall'impresa con nota in data 20.6.2019, in cui lo sforzo argomentativo non sembra cogliere nel segno, essendo tutto teso ad evidenziare i principi e le regole particolari di cui le SOA devono tenere conto nello svolgimento dell'attività di attestazione delle imprese con riferimento alla categoria OG11: ciò però non ha nulla a che vedere con il problema che si pone a "valle" della fase di attestazione presso le SOA, ossia dei requisiti di qualificazione da dimostrare per la partecipazione alla singola gara, circa la possibilità, per una stessa impresa, di sommare tra di loro le qualificazioni possedute nelle due categorie in esame, per il quale aspetto, restano valide le sopra esposte argomentazioni nonché l'attualità del citato parere ANAC (190/12), che tengono conto della natura e disciplina peculiari della categoria OG11.

In conclusione, venendo alla fattispecie concreta, correttamente l'impresa Ruffato srl si è giovata dell'attestazione SOA posseduta nella cat. OG11 in alternativa all'attestazione SOA richiesta per la categoria scorporabile OS3 non posseduta ma, per i motivi sopra esposti, non può pretendere di

sommare alla classifica di cui all'attestazione SOA posseduta nella categoria OS30 il residuo importo (non utilizzato per "coprire" la categoria scorporabile OS3) della classifica di cui all'attestazione SOA posseduta nella categoria OG11, per "coprire" l'importo dell'opera scorporabile in categoria OS30 prevista in appalto e che ha dichiarato di voler eseguire quale capogruppo di un sub raggruppamento di tipo orizzontale nella misura dell'82%: si ritiene, pertanto, di non poter accogliere l'istanza di riammissione alla gara presentata dall'impresa Ruffato Mario srl quale designata mandataria del costiuendo raggruppamento con l'impresa IMPREDIL srl .

Con riferimento all'impresa FRIMAT spa, relativamente alla segnalata annotazione presente nel casellario informatico ANAC, si allega al presente verbale, in modo da formarne parte integrante, sostanziale e motivazionale, la decisione del Responsabile del procedimento in esito all'istruttoria svolta e sulla base della quale l'impresa è ammessa alla successiva fase del procedimento di gara, per le motivazioni ivi esplicitate.

Viene dato atto che gli operatori economici indicati nel verbale della seduta del 29.5.2019, per i quali è stato attivato il soccorso istruttorio e/o la richiesta di chiarimenti, hanno adeguatamente regolarizzato la documentazione e fornito in modo esaustivo i chiarimenti richiesti e, pertanto, sono ammessi alla successiva fase del procedimento di gara.

Il Presidente dispone che si inseriscano le buste "B" e "C" dei concorrenti ammessi, all'interno di un plico chiuso, sigillato e controfirmato dallo stesso Presidente nonché dalle impiegate sopra indicate. Il plico sarà trasmesso al Capo Settore Lavori Pubblici, per la sua custodia fino all'insediamento della

Commissione giudicatrice. Il plico suddetto, fino alla trasmissione al citato Capo Settore, sarà custodito in un armadio chiuso a chiave presso l'Ufficio appalti. La chiave dell'armadio sarà custodita dal sottoscritto Presidente.

Alle ore 8.20, una volta terminate le sopra indicate formalità, il Presidente della presente seduta di gara, dichiara la chiusura dei lavori.

Il Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto arch. Stefano Benvegnù, Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale

Il Responsabile Unico Procedimento

(arch. Stefano Benvegnù)

firmato digitalmente